

L'umano alla prova. Economia e tecnica sfidano il Diritto canonico

CATI - GIDDC (2016)

PREMESSA

La specificità del Diritto canonico ed il suo taglio eminentemente “pratico” all’interno della vita ecclesiale sembrano dover orientare la riflessione canonistica in modo pressoché esclusivo sul tema del “soggetto umano”¹ anziché che su quelli della sua “salvezza” ed “evoluzione”.

1. IL NUOVO CONTESTO

Il Diritto canonico, come ogni forma di Diritto, non è un dato fisso nel tempo ma sconta l'appartenenza ad un contesto storico e sociale. Ad oggi le questioni poste dal crescente ruolo giocato da tecnica ed economia nella vita sociale, e conseguentemente individuale dei fedeli, influenzano in modo anche sostanziale l'impatto del Diritto canonico sulla vita reale dei credenti.

Per affrontare la tematica dell’“oggi” del Diritto, anche canonico, è necessario considerare che parte della cultura moderna si è sviluppata sul principio che non esista una “natura umana”. La cultura oggi dominante si organizza infatti attorno alla convinzione che non esista affatto il *dato di natura* e quindi la supposta verità sull'uomo è semplicemente frutto di decisioni del singolo o della collettività che detiene il potere.

La *natura*, anche nella sua fisicità, non è più “segno” di un Altro, rimando ad un *primum*; in tal modo ciò che mi è dato, ciò che mi precede, che dovrei riconoscere come dono e che non posso produrre io è qualcosa che limita e quindi da cui liberarmi.

Significativo è il discorso fatto da Ratzinger al *Bundestag* tedesco². Se è vero che c'è una *natura* in senso ecologista che siamo chiamati a rispettare (*Umweltschutz*) così è altrettanto vero che

¹ In riferimento alle domande proposte dal CATI:

«1. Alla luce della tecnica e degli sviluppi economici, come ripensare il “soggetto umano”?

2. Dalla prospettiva della vostra disciplina cosa sta finendo e cosa sta iniziando di nuovo relativamente al soggetto?

3. Come l'esperienza in atto da parte dei soggetti umani ci obbliga a destrutturare e ristrutturare il nostro modello antropologico? cosa del nostro modello tradizionale resiste? Che cosa dobbiamo custodire come necessario? Quale resa è necessaria a questo livello?

4. Quali implicazioni comporta tale destrutturazione/ristrutturazione relativamente al concetto di “ natura” che abbiamo utilizzato?».

² Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, *Iter apostolicum in Germaniam: ad Berolinensem fœderatum Cœtum oratorum*, 22 septembris 2011, in *AAS*, CIII (2011), 663-669.

esiste una *natura umana* che è oggettiva, in quanto non creabile, non manipolabile e quindi *normativa*. Esiste una natura umana ed esiste uno strumento conoscitivo che è la ragione.

Quali i riflessi della “modernità” sull’idea di Diritto, anche ecclesiale? Innanzitutto la concezione di una norma svincolata dalla morale e da ogni metafisica, che ha il semplice ruolo di regolamentare la vita sociale³. Tale deriva spinta all’eccesso ha condotto ad una *liquidità* dei diritti e del Diritto. Le dichiarazioni dei diritti umani restano, infatti, privi di contenuto semantico univoco.

In questo contesto si è progressivamente affermata una cultura del desiderio, in particolare il desiderio di felicità. Un desiderio di felicità e di compimento che appare oggi non solo come un dato fenomenologico, ma come una proprietà essenziale della struttura metafisica dell’uomo. L’uomo è per sua natura bisogno di felicità e di assoluto e questo è ciò che in certo qual modo accomuna tutti gli uomini. Il *naturale desiderium videndi Deum* è, anche secondo un’evidenza di ragione, la nota distintiva e caratteristica dell’essere umano⁴.

La riflessione giuridica degli ultimi due secoli ha enucleato la dottrina dei diritti fondamentali della persona umana. Si è pensato che tale felicità e realizzazione potessero essere più facilmente comprese e raggiunte attraverso l’enucleazione di diritti fondamentali che permettessero, in un certo qual modo, il rispetto della dignità umana e fossero posti a tutela di questo inestirpabile desiderio di compimento profondamente radicato in ogni essere umano. Si è creduto che affinché ogni uomo potesse raggiungere la propria realizzazione occorresse difendere, tutelare e garantire certi diritti fondamentali universalmente riconosciuti⁵. Non si è trattato solamente di un riconoscimento, ma di permettere o almeno facilitare e rendere possibile il raggiungimento e l’esercizio di certi diritti e tutelare così il perseguimento di quegli scopi che ogni soggetto umano avesse scelti di porsi nell’esistenza. Si è creato così un ventaglio di diritti che ha rappresentato quasi un’imbracatura a difesa della dignità umana, tanto da arrivare quasi ad identificarsi con essa.

Tali diritti hanno poi giustamente assunto una struttura speculare: se la persona ha il diritto di esercitare determinati diritti fondamentali e di raggiungere certi scopi, la comunità, e quindi lo Stato, hanno il dovere di mettere ciascun uomo nella condizione migliore per realizzare tali diritti. Se, ad esempio, ogni persona umana ha il diritto di riunirsi e di associarsi per conseguire determinati scopi e più in generale per raggiungere il compimento relazionale della propria umanità,

³ Si vedano, a questo proposito, le riflessioni di Norberto Bobbio sulla “democrazia procedurale”, ridotta a mero rispetto della legalità formale, e sulle sue degenerazioni, una delle quali è legata all’aumento dell’esigenza di un governo dei tecnici, sorto con il passaggio da un’economia familiare all’economia di mercato. Cfr. NORBERTO BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Einaudi, 2005.

⁴ Cfr. TOMMASO D’AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 3, a. 8; *Summa Contra Gentiles*, III, c. 25.

⁵ Si veda, ad esempio, il precipitato giuridico moderno più evidente che è la *Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo* del 10 novembre 1948, redatta non a caso al termine delle due guerre.

attraverso il sostegno della realtà dell'amicizia, la comunità ha il dovere speculare di fornire tutti quegli strumenti che permettano il conseguimento di tale fine⁶.

Tale principio, pur giusto e ragionevole nelle sue radici, ha subito però nel tempo delle distorsioni. Ogni diritto è diventato qualcosa di opponibile verso la socialità e si è corso così il rischio di esasperare una concezione individualistica del soggetto di fronte alla comunità, con la conseguenza che l'affermazione ipertrofica dei diritti della persona è stata vista come l'unica possibilità di compimento del soggetto umano. Pare che tutto allora debba essere modulato e piegato a tutela del riconoscimento e dell'esercizio di questi diritti che sono diventati un assoluto sociale e conoscitivo.

Il relativismo porta a negare l'oggettività di ciò che costituisce il bene per l'uomo, in modo tale che viene reputato bene solo ciò che è desiderato dal singolo. I diritti umani coincidono allora con i diritti ai desideri: ciò che desidero è un mio diritto, e lo è proprio perché lo desidero. Manifestazione lampante di questa impostazione è, per esempio, la pretesa del diritto al figlio da parte di chiunque lo desideri. A buon ragione alcuni hanno parlato di una "dittatura dei desideri"⁷. Occorre inoltre far notare che molte tensioni e confronti sociali si sono riversati in questo agone dei diritti fondamentali della persona, della loro opponibilità *erga omnes* e della possibilità di farli valere nelle più disparate Corti giudicanti⁸.

È interessante notare che se questi diritti sono nati in modo compatibile con la struttura metafisica dell'uomo, essi si sono poi sviluppati, in una società fortemente secolarizzata fino a divenire il punto di vista normativo di ogni esperienza giuridica. Si è giunti a volte all'equivoco paradossale secondo il quale pensare un Ordinamento giuridico coincida col produrre un sistema articolato e sofisticato di diritti e doveri.

Assistiamo oggi sicuramente ad un'assolutizzazione di questi diritti fondamentali della persona umana che vengono spesso estraniati da ogni contesto, soprattutto per la difficoltà di immaginare una loro giusta catalogazione.

Occorre poi ricordare che in uno Stato secolarizzato e in una filosofia del Diritto che non goda di un'adeguata fondazione metafisica il passaggio da un sistema statale che riconosca e garantisca⁹ tali diritti, e che quindi metta ciascun cittadino nella condizione migliore per raggiungerli, ad uno

⁶ In tal senso va intesa la definizione di bene comune offerta dal *Catechismo della Chiesa Cattolica*, al n. 1906, che riprende di fatto *Gaudium et Spes* 26: «per bene comune si deve intendere "l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente"».

⁷ J. WEILER - L. ALBACETE, *La dittatura dei desideri e l'esperienza della verità*, in *Tracce - Litterae Communionis* (http://www.tracce.it/default.asp?id=266&id2=243&id_n=6907).

⁸ Come accade ormai esemplarmente per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) sorta in seguito al Trattato di Roma del 1950.

⁹ In tal senso si veda: IOANNES PAULUS PP. II, *Litterae encyclicae: Evangelium Vitae*, in *AAS*, LXXXVI (1995), 483-484, n. 71.

Stato che “crei” tali diritti e che sia quindi garante, “fornitore” e “organizzatore” della felicità per l’uomo il passo è breve.

Segno eloquente di ciò sono la tematica del *gender*¹⁰ e la cultura *gay*, ove la stessa corporeità non è più riconosciuta come oggettività, ma come oggetto e realtà manipolabile: sono io che decido della mia sessualità, altrimenti non posso essere libero. Le stesse neuroscienze risultano spesso utilizzate per promuovere un’antropologia che offusca la distinzione tra la mente e l’io compromettendo l’idea stessa di persona.

Per quanto nel quadro così tracciato appaiano luci e ombre, l’atteggiamento da assumere di fronte a mutamenti così profondi sembra debba essere ancora quello indicato da Giovanni XXIII all’apertura del Concilio Vaticano II: da una parte «dissentire dai profeti di sventura che annunciano eventi sempre infausti», dall’altra camminare con gli uomini nella ricerca del “nuovo ordine” che deve caratterizzare i rapporti umani¹¹ anche grazie agli apporti di economia e tecnica che rendono il presente così diverso da tutti “passati” conosciuti sia dall’umanità che dalla Chiesa stessa. In questa continua rimodulazione della comunità umana, come cristiani sappiamo infatti di poter disporre di “luci e forze” che provengono dal Vangelo (cfr. *GS* 42), le quali contribuiscono a discernere, proclamare e promuovere i diritti umani, ma sappiamo anche che di fronte ai problemi che sorgono le soluzioni da adottare non risultano sempre pronte, ma sono frutto di ascolto e dialogo sincero con quanti, uomini di buona volontà, mirano a identiche finalità (cfr. *GS* 43).

2. IL DIRITTO CANONICO NEL CONTESTO ATTUALE

Dal punto di vista del Diritto canonico sia la *tecnica* che l’*economia* hanno indotto e stanno inducendo ricadute significative sulla regolamentazione della vita ecclesiale a causa del loro impatto con la vita delle persone e della società stessa a cui la Chiesa rivolge la propria missione evangelizzatrice; ricadute che derivano in buona parte dall’interconnessione che tecnica ed economia hanno ormai realizzato all’interno dell’umanità. Secondo qualcuno si tratterebbe addirittura di una sfida che la Chiesa dovrebbe saper raccogliere nell’ottica della *communio* che già

¹⁰ L’ampiezza delle tematiche connesse al tema *gender* non permette in questa sede che un cenno del tutto generico, più evocativo che tematico; non si può infatti ignorare il contributo anche positivo che può provenire da adeguate riflessioni sulla problematica come tale (si veda in merito: C. GIACCARDI, *Non solo ideologia: riappropriamoci del genere*, in *Avvenire*, 31 luglio 2015; URL: < <http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/Gender-non-solo-ideologia-Riappropriamoci-del-genere-.aspx> >).

¹¹ Cfr. IOANNES PP. XXIII, Allocutio: *Gaudet Mater Ecclesia*, in *AAS*, LIV (1962), 786-795.

caratterizza l'ordinamento canonico, al quale una maggiore integrazione di scambi e risorse (anche economiche¹²) potrebbe offrire significative opportunità.

2.1 Tecnica, Chiesa e Diritto canonico

L'aspetto più generale e teoretico che pare maggiormente significativo per il Diritto canonico riguarda la c.d. *natura delle cose*, con la quale la tecnologia sta progressivamente interagendo fino a cambiarla: l'esempio delle nano-tecnologie è evidente anche nel suo linguaggio, quando si parla di “drogaggio” della struttura dei materiali¹³.

In questa prospettiva non si può trascurare come la questione su che cosa siano le cose, cioè la realtà nel suo insieme, sia un tema di grande rilievo per il Diritto canonico: una questione che lo coinvolge dalle proprie radici più profonde e che lo distingue in modo vistoso da ogni altra forma di Diritto che la Modernità ha creato e utilizzato. Classicamente si è parlato (e si continua a parlare) di Diritto naturale proprio per indicare questa situazione “invalidabile” e “normativa” poiché non controvertibile per l'agire umano...¹⁴

Non di meno, la capacità ormai raggiunta dalla tecnica di manipolare le cose e spesso anche la loro “natura” più profonda pone questioni che riguardano direttamente l'attività ecclesiale anche in ciò che le è più intimo, come la prassi sacramentale che del Diritto canonico costituisce da sempre uno dei poli di maggior interesse.

La questione è di tutto rilievo in questi tempi in cui la “natura” di alcune realtà, sia personali che relazionali, viene ormai regolarmente stravolta sia a livello funzionale che giuridico; esempio evidente di ciò è il fatto che il cambio di sesso (per quanto non biologico) e le tematiche connesse alle questioni del *gender* inducono anche una nuova –pretesa– tipologia di matrimonio e famiglia che non è più quella eterosessuale, detta anche “naturale” non solo in ambito ecclesiale¹⁵. La legislazione di molti Stati rende ormai “possibile” e tutela addirittura a livello comportamentale

¹² Il riferimento è alla c.d. economia di comunione che si specifica come “arte della felicità” e del bene di tutti, affinché tutti possano vivere dignitosamente, in coerenza col principio della destinazione universale dei beni (presente anche in *Evangelii Gaudium*) da cui deriva ogni conclusione, sino alla carità.

¹³ Solo esemplificativamente, si veda: URL: < http://www.lescienze.it/news/2004/03/18/news/drogaggio_monoatomico-586804/ > (in data 11/04/2016).

¹⁴ Non va dimenticato in proposito come l'apporto di J. Maritain sul Diritto naturale suggerisca una riflessione su cosa sia da considerarsi veramente “necessario”: quando ci si riferisce, infatti, all'ambito della natura si percorre un campo in cui non ci sono risposte predefinite e pertanto si deve mantenere un atteggiamento di ricerca.

¹⁵ Si veda in merito: *Onu: sì alla protezione della famiglia naturale. Contrari UE e USA*, in URL: < http://it.radiovaticana.va/news/2014/07/08/onu_si_alla_protezione_della_famiglia_naturale/1102660 > (in data 11/04/2016).

sociale ciò che i laboratori farmaceutici e le cliniche riescono a “realizzare” a livello bio-fisico sia in ambito di chirurgia plastica¹⁶ che, più profondamente, di trattamenti ormonali, oltre alla questione ormai praticamente autonoma della c.d. fecondazione assistita.

La ricaduta espressamente canonica di tali possibili comportamenti, pienamente “legali” almeno in alcuni Stati, è profondissima giungendo a riguardare l’intero panorama degli “stati di vita” o, se si vuole, vocazionale, coinvolgendo di fatto –seppure a livelli diversi– anche alcuni Sacramenti (Battesimo, Matrimonio, Ordine) e Sacramentali (la Professione religiosa). Non di meno, tali tematiche coinvolgono anche –per quanto indirettamente– la questione della libertà d’insegnamento, quando si tratti di affrontarle in sede di docenza.

Per quanto riguarda l’incidenza effettiva degli apporti tecnologici sulle materie d’interesse canonistico, basti ricordare alcuni casi degli ultimi decenni riguardanti il campo c.d. penale canonico:

- a) la registrazione e pubblicazione di false confessioni sacramentali con argomento di morale sessuale, con violazione effettiva per quanto imprevedibile al Legislatore canonico del sigillo sacramentale (cfr. Can. 983)¹⁷;
- b) il delitto “più grave” di pedo-pornografia telematica da parte di chierici¹⁸.

A quest’ambito, che rimane ancora periferico rispetto alla vita ecclesiale propriamente detta, vanno aggiunte considerazioni e prospettive derivanti da recenti fatti di cronaca che hanno posto in risalto anche questioni a riguardo del Battesimo di bambini nati da c.d. utero in affitto, per i quali non è possibile utilizzare adeguatamente il concetto di “genitore” (cfr. Cann. 855; 867; 868), come accaduto per due uomini presentatisi in tal veste a chiedere il Battesimo dei bimbi di comune adozione¹⁹. Se rimane pur vero che il Battesimo non possa essere “negato” tanto più ad un infante (cfr. Can. 864), rimane del tutto plausibile e ragionevole la norma che prescrive il suo differimento nel caso in cui manchi del tutto “la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica” (cfr. Can. 868 §1, 2°).

Nello stesso contesto potrebbero darsi ricadute significative anche in ambito di adozione, visto che la Chiesa ha sino ad ora ritenuto sostanzialmente valide anche canonicamente quelle

¹⁶ Anche espressamente rivolta agli apparati genitali (per quanto a livello solo formale e non sostanziale).

¹⁷ Cfr. N. VALENTINI - C. DI MEGLIO, *Il sesso in confessionale*, Napoli, 1993. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, Decretum, 23 septembris 1988, in *AAS*, LXXX (1988), 1367.

¹⁸ Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Normæ de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, 21 maii 2010, in *AAS*, CII (2010), 419-430, Art. 6 §1.

¹⁹ *Roma, battezzate tre gemelle di una coppia gay con l’ok del Vescovo. Bimbe nate con la fecondazione in vitro*, in URL: < <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/02/roma-battezzate-tre-gemelle-di-una-coppia-gay-con-lok-del-vescovo-bimbe-nate-con-la-fecondazione-in-vitro/2425663/> > (in data 11/04/2016).

effettuate in sede civile, come ben mostra il Can. 110 del CIC. Tuttavia, la condizione generale posta dal Can. 22 per il riconoscimento canonico di effetti giuridici maturati in ambiti extra-ecclesiali rimane un soglio di portata costitutiva poiché stabilisce che «le leggi civili alle quali il Diritto della Chiesa rimanda, vengono osservate nel Diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al Diritto divino», ponendo una questione significativa proprio in tema di “genitorialità” canonica.

2.2 Economia, Chiesa e Diritto canonico

Anche gli apporti dell’economia sulla vita ecclesiale e la sua regolamentazione giuridica si sono rivelati di grande portata soprattutto nell’ultimo secolo in ragione del profondo mutamento della stessa struttura sociale che l’industrializzazione e la correlata urbanizzazione, oltre all’affermarsi progressivo della società dei servizi e consumi, hanno indotto rispetto alla società e cultura sostanzialmente agraria che per quasi due millenni ha costituito l’orizzonte di riferimento sia della pastorale che del Diritto canonico, soprattutto “classico” raccolto nel *Corpus Iuris Canonici* post-tridentino e pre-codificiale.

In tale prospettiva pare necessario evidenziare le ricadute del nuovo assetto socio-economico soprattutto a riguardo di due scelte programmatiche che già il Concilio aveva indicato come necessarie: il superamento della dimensione unicamente territoriale anche della giurisdizione ecclesiastica²⁰ e l’abolizione del sistema beneficiale per il sostentamento del clero²¹. A tali scelte in effetti si è attenuta la revisione del CIC del 1917 apportando significative modifiche ed “innovazioni” alla stessa “struttura” del governo ecclesiastico, oltre che alla gestione dei c.d. beni ecclesiastici.

La non preclusiva territorialità dell’organizzazione pastorale e di governo ecclesiastico ha permesso la creazione di vere Circoscrizioni ecclesiastiche, basate su criteri di appartenenza di natura “personale”. L’ampio ambito dei migranti in genere²², insieme con la vera diaspora di molte Chiese orientali, costituisce un’occasione in gran parte “nuova” per strutturare Istituzioni pastorali ecclesiali sino ad oggi non previste né sufficientemente regolamentate. Allo stesso tempo la grande

²⁰ Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Decretum de Presbyterorum ministerio et vita: *Presbyterorum Ordinis*, n. 10; CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Decretum de pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia: *Christus Dominus*, nn. 23 e 42-43.

²¹ Cfr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 20.

²² Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE SPIRITUALI MIGRANTIAM ATQUE ITINERANTIAM CURA, Instructio: *Erga Migrantes*, in *AAS*, XCVI (2004), 762-822.

mobilità umana che caratterizza i primi anni del nuovo millennio pone in modo più pressante, e per certi aspetti anche nuovo, i temi dei rapporti inter-religiosi ed inter-culturali.

La cessazione del sistema beneficiale –di stampo agrario e feudale– ha comportato un profondo mutamento non solo delle questioni connesse al sostentamento del clero e, pertanto, alla natura stessa dell'Ufficio ecclesiastico, ma anche sta esigendo in modo ormai irrinunciabile l'adeguamento della normativa sui beni temporali della Chiesa contenuta nel Libro V del CIC in funzione e necessaria dipendenza da un'impostazione ormai quasi esclusivamente finanziaria anche delle attività ecclesiali²³, con le inevitabili ricadute sul tema del finanziamento della Chiesa e della perequazione delle risorse economiche.

Una società, infatti, che non produce più beni in modo diretto, come accadeva in quella agricola romana, germanica e rinascimentale, ma dipende quasi esclusivamente dalla disponibilità finanziaria attraverso cui acquistare beni e servizi prodotti da altri, deve trovare nuovi modi di far fronte alle attuali necessità anche organizzative della comunità cristiana. Il tema riguarda sia il mantenimento di funzionalità delle strutture pastorali e caritative per ciò che riguarda il pagamento delle utenze e forniture tecniche, sia la manutenzione e riconversione del grande patrimonio immobiliare ecclesiastico della Chiesa europea e nord-americana. Ciò che, infatti, ha sempre prodotto reddito o evitato di pagare costi, oggi è ormai fonte inevitabile di spese spesso sproporzionate per gli Enti proprietari.

Anche le grandi opere di educazione ed assistenza messe in piedi e gestite per secoli dagli Istituti religiosi attraverso l'attività dei propri membri è ormai in grave decadenza e quanto per secoli ha prodotto reddito e permesso di immobilizzare in nuove costruzioni ed attività è ormai diventato fonte di costi insostenibili per il pagamento di personale dipendente che svolga le funzioni un tempo svolte dai religiosi. Una situazione che costringe ormai a considerare i beni della Chiesa in sola funzione economica, dimenticandone la costitutiva valenza anche sociale che ne ha giustificato la stessa creazione e gestione lungo i secoli.

Sul versante più pratico, è da sottolineare come l'aumento delle incombenze legate alla amministrazione dei beni ecclesiastici abbia sollevato un duplice problema.

Da un lato, infatti, l'amministrazione –già ordinaria– dei beni e di tutto ciò che ne è corollario, tende ad assorbire molto più tempo ed energie, rispetto a meno di due decenni fa: questo vale sia per i parroci, sia –soprattutto– per i vescovi, che si trovano a dover dedicare gran parte del loro ministero a questioni economico-patrimoniali.

²³ Cfr. P. GHERRI, Recensione a: *J. Yawovi Attila, Péréquation financière: un défi pour l'autosuffisance économique des jeunes églises, Venezia, 2011*, in *Ius Ecclesiae*, XXV (2013), 198-209.

Dall'altro, la complessità dell'attuale realtà economica e finanziaria, richiede una competenza sul versante amministrativo e legale che difficilmente è riscontrabile nei titolari degli uffici ecclesiastici (soprattutto i parroci): da qui l'opportunità –se non la necessità– di costituire uffici legali e tecnici centralizzati a livello diocesano, come anche di una migliore e diversa valorizzazione degli organismi di partecipazione –soprattutto i consigli per gli affari economici– a tutti i livelli.